



ISTITUTO COMPRESIVO POLO 2

“Renata Fonte”

Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.edu.it
E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



Al Personale Docente
Ai genitori degli alunni/e
Al DSGA

Al Sito web
Al Registro Elettronico

I. C. POLO 2 "R. FONTE"- NARDO'
Prot. 0006722 del 06/10/2022
IV (Uscita)

Oggetto: indicazioni per la riammissione degli alunni/e a scuola dopo assenza - Aggiornamento

In riferimento all'oggetto, si comunica alle SS.LL. che per le ragioni riportate nella nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “*Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19. Indicazioni e chiarimenti*”, del 29 settembre 2022, che si allega alla presente, **ai fini della riammissione degli alunni a scuola al termine di un periodo di malattia, non è richiesto il certificato medico.**

Pertanto:

- nella Scuola dell'Infanzia e Primaria: tutte le assenze, comprese quelle per malattia non vanno giustificate;
- nella Scuola Secondaria di Primo Grado: tutte le assenze, comprese quelle per malattia dovranno essere giustificate esclusivamente tramite libretto delle giustifiche. E' necessaria la firma di uno dei genitori/tutori;
- non è più richiesta la compilazione dei modelli “Allegato A, Allegato B” come riportato nel Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2022/23;
- in caso di positività al Covid-19, per la riammissione a scuola, è sufficiente esibire l'esito negativo del test.

Si invita il personale docente a garantire la massima diffusione della presente tra tutti genitori, utilizzando i canali ritenuti più opportuni.

Si allega nota e si invita ad un'attenta lettura e puntuale osservanza di quanto riportato.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

URGENTE

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale
Al Presidente ANCI Puglia
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria dei MMG/PLS
Agli Ordini Professionali

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- *delle Aziende Ospedaliere Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS/EE privati*

e, p.c.

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale
All' Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli

OGGETTO: Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Dipartimento, in merito alla questione in oggetto emarginata, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52 sono state adottate le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria».

Lo stato di emergenza da Covid-19 è, pertanto, cessato il 31.03.2022 e con esso devono intendersi superate le disposizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Con circolare prot. 00001998 del 19.08.2022, il Ministero dell'Istruzione ha formulato un quadro di sintesi delle indicazioni e del quadro normativo nazionale vigente in materia di "contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico" fornendone i riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da porre in essere.

In ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico".



Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica **non sono richiesti certificati medici**.

In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) certificati da presentare in altre regioni.

Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell'istruzione e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione.

È importante invece che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività.

Ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza.

I tempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo di contagiosità della stessa, ma possono differire da bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta di ognuno sul piano clinico.

È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente guarito.

Tutti i soggetti coinvolti, genitori – educatori – pediatri di famiglia – medico di medicina generale – servizi di igiene e sanità pubblica, devono collaborare per garantire il benessere del bambino e della comunità.

A tal fine, le Direzioni Sanitarie e le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali assicurano la continua collaborazione e raccordo con le Istituzioni scolastiche e i Servizi educativi del territorio di competenza, al fine di attuare gli interventi di prevenzione e di promozione della salute previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 e dalle Linee di indirizzo ministeriali.

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso.

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
29.09.2022 06:45:39
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Onofrio Mongelli
29.09.2022 08:43:31
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



Vito Montanaro
29.09.2022
12:54:25
GMT+01:00